

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili: proroga solo per gli interventi iniziati dal 2016

di **Alessandro Bonuzzi**

La **proroga** di fine anno dei *bonus* fiscali legati agli interventi sugli **immobili** è oramai divenuta una consuetudine e l'ultima legge di Stabilità non è da meno.

La L. 232/2016 ha, infatti, rinnovato sia le agevolazioni collegate a interventi di riqualificazione energetica sia la **maggiorazione** della misura della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Strettamente connesso a quest'ultima fattispecie agevolativa, sappiamo esistere il cd. **bonus mobili**, il quale dà diritto di detrarre al 50% le spese relative all'acquisto di **mobili** (e taluni **elettrodomestici**) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

In particolare, è necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di **unità immobiliari residenziali** oggetto dell'intervento.

Al riguardo, si ricorda altresì che, nell'ambito della stessa unità abitativa, **non è, però, d'obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell'opera edilizia**. Pertanto, il *bonus* mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.

L'agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano le **parti comuni del condominio**, a condizione che i beni siano destinati alle parti comuni medesime. Infatti, non è consentito ai singoli condomini, che fruiscono *pro-quota* della detrazione del recupero edilizio, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare fruendo della detrazione.

La legge di Stabilità per il 2017 prevede la **proroga** anche del *bonus* mobili, **fino al 31 dicembre 2017**.

In linea generale, relativamente all'**aspetto temporale**, ai fini della fruizione del beneficio, si deve tener conto che la data di **inizio dei lavori edilizi** deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo.

Nella [circolare AdE 29/E/2013](#), è stato chiarito che, per l'individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell'arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute **dal 26 giugno 2012**.

La successiva [circolare AdE 7/E/2016](#) ha precisato che “**possono avvalersi dell’agevolazione sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012**”.

Ancora, con riferimento alla proroga per il 2016, la recente [circolare AdE 12/E/2016](#) è tornata sulla questione chiarendo che “**si ritiene che possano considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012**”.

Il tema relativo alla **finestra temporale** dell’agevolazione è particolarmente d’attualità, atteso che, con la proroga prevista per il **2017**, la **detrazione è consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016**.

Pertanto, se fino al 2016, ai fini della possibilità di fruire del *bonus* mobili, rilevava il fatto che “a monte”, ossia dal 26 giugno 2012, fosse stato effettuato un intervento edilizio agevolabile, la proroga per il 2017 prevede invece un **nuovo termine iniziale** dal quale computare i lavori di ristrutturazione a cui agganciare il beneficio.

Si è creata una sorta di **doppio binario**, secondo cui:

- agli interventi iniziati dal 26 giugno 2012, è possibile ancorare le spese per mobili ed elettrodomestici **sostenute** fino al **31 dicembre 2016**;
- agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2016, è possibile ancorare le spese per mobili ed elettrodomestici **sostenute** dal **1° gennaio 2017**.

Infine, pare utile ricordare che la data di avvio dei lavori può essere **comprovata**:

1. dalle eventuali **abilitazioni amministrative** o **comunicazioni** richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
2. dalla **comunicazione preventiva** indicante la data di inizio dei lavori all’**Azienda sanitaria locale** (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
3. da una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi dell’[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#)), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

